



STATUTO

Documento approvato il 16 dicembre 1996
Ultimo aggiornamento Assemblea del 28 aprile 2022

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DIRIGENTI GRUPPO TELECOM ITALIA
in forma abbreviata "FONTEDIR"

-

Iscrizione all'Albo tenuto dalla COVIP con il numero 1221

INDICE:

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede e recapiti
- Art. 2 - Forma giuridica
- Art. 3 - Scopo

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

- Art. 4 - Regime del Fondo
- Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione
- Art. 6 - Scelte di investimento
- Art. 7 - Spese

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

- Art. 8 - Contribuzione
- Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
- Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
- Art. 11 - Erogazione della rendita
- Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 13 - Anticipazioni

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

- Art. 14 - Organi del Fondo
- Art. 15 - Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione
- Art. 16 - Assemblea dei Delegati - Attribuzioni
- Art. 17 - Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni
- Art. 18 - Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione e composizione
- Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
- Art. 20 - Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni
- Art. 21 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 22 - Presidente
- Art. 23 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione
- Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni
- Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 26 - Direttore Generale
- Art. 27 - Funzioni fondamentali

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 - Incarichi di gestione

Art. 29 - Depositario

Art. 30 - Conflitti di interesse

Art. 31 - Gestione amministrativa

Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

Art. 33 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 34 - Modalità di adesione

Art. 35 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

Art. 36 - Comunicazioni e reclami

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 37 - Modifica dello Statuto

Art. 38 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

Art. 39 - Rinvio

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede e recapiti

1. È costituito il "FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DIRIGENTI GRUPPO TELECOM ITALIA", in forma abbreviata "FONTEDIR" di seguito denominato "Fondo" in attuazione degli accordi sindacali del 18.12.1986 e 9.6.1987 e successive modificazioni ed integrazioni e di quegli ulteriori accordi collettivi tempo per tempo vigenti stipulati tra Telecom Italia (TIM) e la RSA Dirigenti delle aziende del Gruppo Telecom Italia (TIM) di seguito denominati "fonti istitutive".

2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 38.

3. Il Fondo ha sede in Roma.

4. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è documenti@pec.fontedir.it.

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il numero 1221.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 – Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione

1. In coerenza con le previsioni contenute nelle fonti istitutive sono destinatari delle prestazioni del Fondo i dirigenti del Gruppo Telecom Italia (TIM) nonché i soggetti di cui ai successivi commi 4 e 5 che abbiano aderito al Fondo con adesione esplicita o con adesione tacita.

Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.

Possono aderire al Fondo i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari.

2. Sono Enti aderenti al Fondo:

a. Telecom Italia (TIM) S.p.A.;

b. previo gradimento di Telecom Italia (TIM) S.p.A. e delibera del Consiglio di Amministrazione, gli Enti o le Aziende che, direttamente o indirettamente, controllino Telecom Italia (TIM) S.p.A., ne siano o siano stati controllati, o siano controllati dalla stessa società che controlla Telecom Italia (TIM) S.p.A., e che, sulla base d'apposito accordo sindacale, abbiano presentato domanda d'adesione al Fondo;

c. previo gradimento di Telecom Italia (TIM) S.p.A. e delibera del Consiglio di Amministrazione, gli Enti o le Aziende partecipati, o già partecipati, direttamente o indirettamente, da Telecom Italia (TIM) S.p.A. che, sulla base d'apposito accordo sindacale, abbiano presentato domanda d'adesione al Fondo, sempre che non facciano parte - né entrino a far parte - di gruppi concorrenti con il Gruppo Telecom Italia (TIM).

3. Salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, cessano di essere Enti aderenti al Fondo quegli Enti o Aziende per i quali vengano meno i requisiti di controllo, partecipazione o non appartenenza a gruppi concorrenti del Gruppo Telecom Italia (TIM) che avevano loro consentito di aderire al Fondo.

4. Possono continuare ad essere iscritti al Fondo i dirigenti che non abbiano chiesto il riscatto o il trasferimento della posizione individuale.

5. Sono associati al fondo anche coloro che hanno aderito con conferimento tacito del TFR.

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto che prevede comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta.

È prevista la possibilità di aderire a profili di investimento caratterizzati da combinazioni di comparti predefinite.

La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento sono descritti nella Nota informativa.

La Nota informativa descrive le caratteristiche dei profili di investimento caratterizzati da combinazioni di comparti predefinite.

2. È previsto un comparto garantito costituito dal comparto assicurativo, consistente in una polizza assicurativa a capitalizzazione, rivalutabile, a premio unico, con trasformabilità in rendita secondo quanto previsto dall'art. 11, destinato anche ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Tale comparto è individuato nella Nota informativa.

A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto, a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma 3.

3. L'aderente secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi ovvero il profilo di investimento caratterizzato da combinazioni di comparti predefinite, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione.

In caso di mancata scelta, si intende attivata l'opzione verso il comparto, identificato dal Fondo e indicato nella Nota informativa.

L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente.

Art. 7 - Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

A. Spese relative alla fase di accumulo:

a1. direttamente a carico del datore di lavoro ovvero direttamente a carico dell'aderente, in cifra fissa, qualora non versi contributi al fondo;

a1.1. per il comparto assicurativo, a copertura delle spese di gestione finanziaria, direttamente a carico dell'aderente in percentuale della contribuzione periodica versata (comprensiva di quota a carico del datore di lavoro, quota a carico del lavoratore, TFR, contribuzioni volontarie, etc.);

a2. indirettamente a carico dell'aderente in percentuale del patrimonio del singolo comparto.

B. Spese relative alla fase di erogazione delle rendite.

- C. Spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi, indicate nella Nota informativa, applicate in occasione dell'erogazione di ciascuna rata.
2. Le spese per la gestione del Fondo sono ripartite annualmente fra tutti gli Enti aderenti, con un contributo annuale, commisurato in proporzione al numero dei rispettivi iscritti alla data del 1° gennaio di ciascun esercizio, secondo modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
 3. Gli importi relativi alle spese di cui ai commi precedenti sono riportati nella Nota Informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota Informativa.
 4. Il Consiglio di Amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel Bilancio e nella Nota Informativa.

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".
3. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota Informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
4. È prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, riportati nella Nota Informativa.
5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro (di cui al comma 2), salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
7. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).
8. In caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo, gli iscritti possono chiedere di proseguire nel versamento dei contributi al Fondo stesso secondo criteri e modalità stabiliti nel Regolamento.
9. L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
10. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, riguardanti le spese in cifra fissa previste nel caso l'aderente non versi contributi al Fondo, di cui all'art. 7, comma 1, lett. A a.1 e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento del comparto assicurativo è pari al rendimento netto retrocesso dalla compagnia di assicurazione. Il rendimento di ogni singolo comparto finanziario è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto, le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
6. Il Fondo riceve annualmente dalla compagnia di assicurazione che gestisce il comparto assicurativo certificazione del rendimento da riconoscere ai partecipanti aderenti al comparto assicurativo.
7. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
8. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 9 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi articoli 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata, risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
10. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
11. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica, e intenda esercitare tale diritto, può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

13. In applicazione degli accordi del 7.6.2000, fino alla scadenza prevista al 30 aprile 2008, il Fondo eroga, con le stesse modalità, anche le prestazioni previste dall'ex Cassa Interaziendale di Solidarietà ed Assistenza a favore degli iscritti alle casse aziendali costituite ai sensi dei previgenti accordi del 18.12.1986 e 9.6.1987. Dell'amministrazione e gestione di tali prestazioni il Fondo tiene separata evidenza contabile.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita, relativamente al montante riveniente dai comparti finanziari, il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita, relativamente al montante riveniente dal comparto assicurativo, la Compagnia utilizzerà le convenzioni tempo per tempo vigenti rispettando la competenza dei contributi versati.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale.

3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:

a. trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b. riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

c. riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;

d. riscattare la posizione individuale maturata nella misura, alternativa, del 35%, 55%, 75% o del 100%, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione ad uno stesso rapporto di lavoro;

e. mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. L'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante, relativamente ai comparti finanziari, al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto, relativamente al comparto assicurativo, all'importo della riserva matematica individuale incrementata del rendimento della gestione separata alla data in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

7. Il dirigente proveniente da Enti non aderenti al Fondo può, dopo l'iscrizione al Fondo, chiedere di trasferire al Fondo la posizione individuale già maturata presso altra forma Pensionistica Complementare; sarà cura del

Dirigente espletare gli adempimenti richiesti dal Fondo precedente mentre Fontedir provvederà agli adempimenti necessari all'accoglimento della posizione.

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 60 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 - Organi del Fondo

Sono Organi del Fondo: l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci

Art. 15 - Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata da 30 componenti di seguito denominati "Delegati" dei quali 15 in rappresentanza degli iscritti eletti sulla base del Regolamento elettorale e 15 in rappresentanza del Gruppo Telecom Italia (TIM) nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi. Il Regolamento elettorale forma parte integrante delle fonti istitutive.
2. I Delegati restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. Qualora uno dei Delegati, nel corso del mandato, cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione. La qualifica di delegato è incompatibile con le altre cariche previste dallo Statuto; pertanto, il candidato alla carica di Delegato che sia già Consigliere di amministrazione, in caso di elezione e successiva accettazione dell'incarico, decade da quest'ultima carica.

Art. 16 - Assemblea dei Delegati - Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a. approva il bilancio annuale;
 - b. elegge quattro membri del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza degli iscritti, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 18;
 - c. elegge un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente in rappresentanza degli iscritti, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 23;
 - d. su proposta del Consiglio di Amministrazione stabilisce eventuali emolumenti ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai Sindaci;
 - e. su proposta del Collegio dei Sindaci delibera l'attribuzione della funzione di revisione legale dei conti a soggetti esterni - revisore legale dei conti o società di revisione iscritti nel registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze - nonché l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti.
 - f. può revocare motivatamente i membri del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci;
 - g. promuove eventuali azioni di responsabilità verso i membri del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci.
 - h. su proposta del Consiglio di Amministrazione approva il Regolamento elettorale e le sue eventuali modifiche.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera in materia di:
 - a. modifiche dello Statuto;
 - b. scioglimento del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori.

Art. 17 - Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è validamente costituita anche a mezzo di strumenti telematici (quali l'audio o la videoconferenza).
2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, dalla maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, o uno dei Sindaci, o quattro Delegati.
4. L'Assemblea è convocata nella sede che sarà di volta in volta indicata nell'avviso, che deve essere inviato anche via posta elettronica agli iscritti, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.
5. L'avviso di convocazione, oltre all'ordine del giorno, dovrà contenere anche la data per la eventuale seconda convocazione in data diversa dalla prima.
6. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno venticinque Delegati e delibera con il voto favorevole di venti Delegati. In seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di venti Delegati e delibera con il voto favorevole di diciassette Delegati.
7. L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno ventisette Delegati e delibera con il voto favorevole di ventitré Delegati.
In seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di ventitré Delegati e delibera con il voto favorevole di diciannove Delegati.
- In caso di proposta di scioglimento del Fondo, l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita e delibera con il voto dei tre quarti dei Delegati, con arrotondamento all'unità superiore.
8. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato, espressione della medesima rappresentanza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di una.
9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In sua assenza, l'Assemblea nomina un Presidente. L'Assemblea nomina inoltre il Segretario
10. All'Assemblea intervengono, senza diritto di voto, anche i membri del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci.
11. Delle riunioni di Assemblea si redige il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario
12. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 18 - Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione che si compone di 8 membri, di cui 4 eletti dall'Assemblea in rappresentanza degli iscritti e 4 nominati dagli Enti aderenti.
2. L'elezione della componente elettiva del Consiglio di Amministrazione avviene, in Assemblea, da parte dei Delegati eletti in rappresentanza degli iscritti anche sulla base di candidature proposte dalla Rappresentanza Sindacale Aziendale. Il Candidato al Consiglio di Amministrazione che sia già Delegato in Assemblea, in caso di elezione e successiva accettazione dell'incarico, decade da quest'ultima carica.

3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.
6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere rieletti fino a un massimo di tre mandati consecutivi.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo uno o più membri del Consiglio di Amministrazione tra quelli eletti dall'Assemblea, subentrano nel loro incarico, nell'ordine, i primi dei non eletti. In mancanza di questi ultimi, si provvederà a indire nuove elezioni. Laddove cessino dall'incarico uno o più membri nominati dagli Enti aderenti, gli Enti aderenti medesimi provvederanno alla loro sostituzione.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. La cessazione della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione eletti dall'Assemblea comporta la decadenza di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione eletti dall'Assemblea.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.
6. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio di Amministrazione tranne che per quanto previsto alla lettera d. del precedente art. 16, comma 2.

Art. 20 - Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare, conformemente agli artt. da 4-*bis* a 5-*nonies* e agli artt. 6 e 7, del Decreto e alle Direttive adottate dalla COVIP, il Consiglio di Amministrazione:
 - definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
 - definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna;
 - definisce la politica di remunerazione;
 - definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
 - definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
 - definisce i piani d'emergenza;
 - effettua la valutazione interna del rischio;
 - definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
 - definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
 - definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
 - definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;
 - definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
 - definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
 - effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
 - nomina il Direttore generale.

Il Consiglio è competente relativamente all'adeguamento della normativa statutaria in caso di sopravvenute disposizioni normative, nonché di disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP.

Il Consiglio di amministrazione, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, ha l'obbligo di riferire alla Covip i provvedimenti ritenuti necessari. Spetta, inoltre, al Consiglio di Amministrazione:

- a. redigere il Bilancio annuale e la relazione da sottoporre, all'Assemblea dei Delegati che lo approva entro il 30 aprile;
- b. decidere norme e modalità per gli impieghi del Fondo in conformità con i disposti degli accordi sindacali;

- c. conferire i poteri di firma per la stipula degli atti relativi agli impieghi dei contributi versati al Fondo;
- d. deliberare in merito al conferimento di poteri di delega ad uno o più Membri del Consiglio di Amministrazione;
- e. emanare il regolamento interno e darne comunicazione agli iscritti;
- f. definire l'eventuale compenso e la durata del mandato del Direttore Generale.
- g. deliberare in ordine alle modalità relative al regime della prosecuzione volontaria di cui all'art. 8. commi 8 e 9;
- h. deliberare in merito alle richieste di adesione al Fondo presentate da enti o aziende, secondo quanto previsto dall'art. 5;
- i. proporre modifiche dello Statuto;
- l. deliberare relativamente alle anticipazioni, ai trasferimenti ed ai riscatti delle posizioni individuali dandone informazione ai richiedenti, con evidenza nella documentazione, del testo della legislazione di riferimento;
- m. deliberare in materia di informazione periodica agli iscritti;
- n. proporre all'Assemblea ordinaria per l'approvazione eventuali compensi per i membri del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci che non siano dipendenti degli Enti aderenti - da determinarsi secondo prassi di mercato e tariffe professionali - fermo restando quanto previsto nell'art. 16 comma 2, lettera d.;
- o. scegliere il Depositario nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite dalle disposizioni vigenti, in base a criteri di solidità, affidabilità e convenienza;
- p. scegliere la Compagnia per l'erogazione delle prestazioni in forma periodica (rendite) nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite dalle disposizioni vigenti, in base a criteri di solidità, affidabilità e convenienza;
- q. definire i contenuti della convenzione di gestione di cui all'art. 28, ed in particolare:
 - i. predisporre le linee di indirizzo degli investimenti per orientare l'attività del gestore e predeterminare i criteri di individuazione e ripartizione del rischio;
 - ii. definire la durata delle convenzioni e prevedere i termini e le modalità di esercizio della facoltà di recesso anticipato, con le conseguenze in termini di restituzione delle attività finanziarie di cui all'investimento.
- r. proporre la messa in liquidazione del Fondo;
- s. proporre all'Assemblea l'adozione del Regolamento elettorale e le sue eventuali modifiche;
- t. avviare la procedura per l'elezione dei componenti l'Assemblea secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale.

Art. 21 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente per iscritto, anche a mezzo fax o posta elettronica, con almeno tre giorni di preavviso, indicando la data, l'ora ed il luogo della seduta e gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di particolare urgenza il preavviso può essere ridotto a un giorno.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno, nonché tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando la convocazione venga richiesta dalla maggioranza dei suoi membri o da uno dei Sindaci.
3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza effettiva, anche a mezzo di strumenti quali il telefono o la videoconferenza, della maggioranza dei membri in carica.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
5. I Sindaci devono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
6. Le deliberazioni del Consiglio dovranno essere verbalizzate su apposito libro. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente, dai Sindaci, se presenti, e dal Segretario.
7. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
8. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-*bis*, 2395, 2396 e 2629-*bis* del Codice Civile nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
9. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

Art. 22 - Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio, tra i membri nominati dagli Enti aderenti.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio.
3. Il Presidente del Fondo:
 - a. può per determinati atti, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, conferire delega ad uno o più membri del Consiglio stesso;
 - b. trasmette alla COVIP ogni variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate.

4. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal membro anagraficamente più anziano tra quelli nominati dagli Enti aderenti.

Art. 23 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da due componenti effettivi e due supplenti; uno effettivo ed uno supplente eletti dall'Assemblea in rappresentanza degli iscritti, uno effettivo ed uno supplente nominati dagli Enti aderenti.
2. L'elezione della componente elettiva del Collegio dei Sindaci avviene da parte dei Delegati eletti in rappresentanza degli iscritti anche sulla base di candidature proposte dalla Rappresentanza Sindacale Aziendale.
3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati fino a un massimo di tre mandati consecutivi.
7. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
9. Il Sindaco eletto dall'Assemblea ricopre il ruolo di Presidente del Collegio.

Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. La funzione di revisione legale è affidata ad una società di revisione o altro soggetto abilitato individuato con delibera dell'Assemblea. Il Collegio formula all'Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e, in caso di revoca dello stesso, fornisce il proprio parere.
3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 comma 4 del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni trimestre.
2. Le convocazioni sono fatte via e-mail a cura del Presidente del Collegio Sindacale.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza dell'intero Collegio.
4. I Sindaci che non partecipano senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

9. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai Sindaci tranne che per quanto previsto alla lettera d. del precedente art. 16, comma 2.

Art. 26 - Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.

2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.

3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

5. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Direttore Generale responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

6. Il Direttore Generale svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.

7 Spetta in particolare al Direttore Generale:

- vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del fondo;

- verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;

- inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;

- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti;

- fornire all'organo di amministrazione gli elementi ed i criteri di analisi idonei a consentire la valutazione delle aspettative dei soggetti che, a diverso titolo, sono portatori di interessi nei confronti del Fondo;

- assumere il ruolo di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 e della normativa tempo per tempo vigente;

- curare, anche attraverso la predisposizione di un apposito Registro, la trattazione degli esposti.

8. Il Direttore Generale può segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art. 27 - Funzioni fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna.

2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Direttore generale che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 - Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) e lett. e), del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di Amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
5. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.

Art. 29 – Depositario

1. Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito "depositario") sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
2. Il calcolo del valore della quota può essere delegato al depositario, ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato.
3. Per la scelta del depositario il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.
4. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.
5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di depositario.
6. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

Art. 30 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di Amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

Art. 31 - Gestione amministrativa

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - a. la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con il Depositario;
 - b. la tenuta della contabilità;
 - c. la raccolta e la gestione delle adesioni;
 - d. la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - e. la gestione delle prestazioni;
 - f. la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g. la predisposizione della modulistica e della Nota Informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;
 - h. gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 33 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di revisione legale.
3. Il bilancio, la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 34 - Modalità di adesione

1. L'adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati, dei Centri di assistenza fiscale (CAF) e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa.
6. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
8. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 35 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.
2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 36 - Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

PARTE VI - NORME FINALI**Art. 37 - Modifica dello Statuto**

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea Straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.

2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.

3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.

2. L'Assemblea Straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all' art. 1.

3. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.

4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea Straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 39 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.